SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° — Numero 115

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 18 maggio 2002** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

È stato ultimato l'invio dei bollettini di c/c postale «premarcati», per il rinnovo degli abbonamenti 2002 alla *Gazzetta Ufficiale*. Qualora non siano pervenuti, si prega di effettuare il versamento sul c/c postale n. 16716029. Nel caso non si desideri rinnovare l'abbonamento è necessario comunicare la relativa disdetta a mezzo fax al n. 06-85082520.

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 17 maggio 2002, n. **96.**

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare agli obblighi comunitari in materia di autotrasporto.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, recante disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 maggio 2002

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

LUNARDI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 20 MARZO 2002, N. 36

All'articolo 2:

il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i soggetti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, avviando un apposito piano straordinario di attività, anche con il supporto del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori. A tale fine, utilizzando i dati disponibili, forma appositi elenchi nominativi provvisori entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i soggetti che hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1, comma 1, e che ancora esistono alla data di formazione dei medesimi elenchi, da quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo della relativa successione. Sono escluse dalla restituzione le imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell'attività, oltre che alla cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, anteriormente alla data del 20 marzo 2002. Sono parimenti escluse le imprese acquirenti di aziende che abbiano cessato l'attività in conseguenza di tale vendita per atti stipulati entro il 20 marzo 2002, e le imprese che, entro la medesima data, abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l'attività, fermo restando l'obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti limitatamente alla quota parte di competenza. Con decreto dirigenziale sono stabilite le modalità tecniche, anche informatiche, necessarie per le attività di riscontro e di redazione degli elenchi. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità per il pagamento di cui al comma 6»;

al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: «anni 1992, 1993 e 1994» *sono inserite le seguenti:* «con riferimento alla parte eccedente il contributo riconosciuto dalle medesime disposizioni a favore degli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea»;

al comma 4, le parole: «trenta giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «sessanta giorni»;

il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del comma 4 sono valutate dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle richieste di pagamento di cui al comma 6»;

al comma 6, le parole: «quindici giorni» *sono sostituite dalle seguenti:* «sessanta giorni»;

al comma 7, le parole: «ventiquattro mesi» *sono sostituite dalle seguenti:* «quarantotto mesi».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - *(Recupero).* — *1.* Decorso il termine per il pagamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone all'autorità giudiziaria domanda di ingiunzione, ai sensi degli articoli da 633 a 656 del codice di procedura civile. In caso di rateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola delle rate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, senza indugio, a proporre domanda di ingiunzione».

Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:

«Art. 3-*bis*. - *(Maggiori entrate).* — *1.* Le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento affluiscono in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

LAVORI PREPARATORI

Senato della Repubblica (atto n. 1268):

Presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri (BERLUSCONI) e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti (LUNARDI) il 20 marzo 2002.

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 20 marzo 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª, della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 1ª commissione (Affari costituzionali), in sede consultiva, sull'esistenza dei presupposti di costituzionalità, il 21 marzo 2002.

Esaminato dalla 8ª commissione, in sede referente, il 26, 27 marzo 2002; l'11, 16 aprile 2002.

Esaminato in aula il 16 aprile 2002 ed approvato il 18 aprile 2002.

Camera dei deputati (atto n. 2667):

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 19 aprile 2002 con pareri del Comitato per la legislazione, delle commissioni I, II, V, VI, XIV.

Esaminato dalla IX commissione, in sede referente, il 22, 23 aprile 2002.

Esaminato in aula il 6 maggio 2002 ed approvato, con modificazioni, il 9 maggio 2002.

Senato della Repubblica (atto n. 1268-B):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 10 maggio 2002 con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 6ª e della Giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede referente, il 15 maggio 2002.

Esaminato in aula il 15 maggio 2002 ed approvato il 16 maggio 2002.

AVVERTENZA:

Il decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36, è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 20 marzo 2002.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione è pubblicato in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 22.

02G0126

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento al sig. Marcuta Florin Catalin di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale il sig. Marcuta Florin Catalin ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000, presso la Scuola postliceale sanitaria «Moldova» di Barlad (Romania) dal sig. Marcuta Florin Catalin, nato a Barlad (Romania) il giorno 7 aprile 1979, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. Il sig. Marcuta Florin Catalin è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05125

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Mitu Lomos Cristina di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Mitu Lomos Cristina ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 1998, presso la Scuola postliceale sanitaria di Vaslui (Romania) dalla sig.ra Mitu Lomos Cristina, nata a Birlad (Romania) il giorno 1° settembre 1977, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Mitu Lomos Cristina, è autorizzato ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05131

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Wrzyszcz Teresa Zofia di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Wrzyszcz Teresa Zofia ha chiesto il riconoscimento del titolo di magistra pielegniarstwa conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di magistra pielegniarstwa conseguito nell'anno 1994, presso l'Accademia di medicina di Lublin - facoltà scienze infermieristiche (Polonia) dalla sig.ra Wrzyszcz Teresa Zofia, nata a Krasnystaw (Polonia) il giorno 10 gennaio 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Wrzyszcz Teresa Zofia, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05130

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Blaszczak Wanda Malgorzata di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Blaszczak Wanda Malgorzata ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1988, presso il Liceo medico di Lublin (Polonia) dalla sig.ra Blaszczak Wanda Malgorzata, nata a Lublin (Polonia) il giorno 23 giugno 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Blaszczak Wanda Malgorzata, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05129

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Nankiewicz Anna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Nankiewicz Anna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1988, presso il Liceo medico di Lublin (Polonia) dalla sig.ra Nankiewicz Anna, nata a Lublin (Polonia) il giorno 29 settembre 1968, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Nankiewicz Anna, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della

Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05128

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Szot Maria Teresa di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Szot Maria Teresa ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per il quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1996, presso il Liceo medico di Nowy Sacz (Polonia) dalla sig.ra Szot Maria Teresa, nata a Lososina - Dolna (Polonia) il giorno 10 marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Szot Maria Teresa, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05127

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Piszczek Joanna di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Piszczek Joanna ha chiesto il riconoscimento del titolo di pielegniarka conseguito in Polonia, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di pielegniarka conseguito nell'anno 1999, presso il Liceo medico di Jaszczow (Polonia) dalla sig.ra Piszczek Joanna, nata a Jaszczow (Polonia) il giorno 19 aprile 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Piszczek Joanna, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05126

DECRETO 5 marzo 2002.

Riconoscimento alla sig.ra Abagiu Alina Antoaneta di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

Vista la domanda con la quale la sig.ra Abagiu Alina Antoaneta ha chiesto il riconoscimento del titolo di asistent medical generalist conseguito in Romania, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

Visti, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

Considerato che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nel comma 8 dell'art. 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, e nel comma 9 dell'art. 14 del decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319;

Ritenuto pertanto di accogliere la domanda;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

1. Il titolo di asistent medical generalist conseguito nell'anno 2000, presso la Scuola postliceale sanitaria di Barlad (Romania) dalla sig.ra Abagiu Alina Antoaneta, nata a Barlad (Romania) il giorno 11 giugno 1978, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

2. La sig.ra Abagiu Alina Antoaneta, è autorizzata ad esercitare in Italia, come lavoratore dipendente, la professione di infermiere, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. L'esercizio professionale, in base al titolo riconosciuto con il presente decreto, è consentito esclusivamente nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 25 luglio 1998, n. 286, e per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

4. Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 marzo 2002

Il direttore generale: MASTROCOLA

02A05124

DECRETO 2 maggio 2002.

Pubblicazione della XI Edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto l'art. 124 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, modificato dalla legge 7 novembre 1942, n. 1528;

Visto il regolamento per il servizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Vista la legge 9 novembre 1961, n. 1242, relativa alla revisione e pubblicazione della Farmacopea ufficiale;

Vista la legge 22 ottobre 1973, n. 752, relativa alla ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la elaborazione di una Farmacopea europea, adottata a Strasburgo il 22 luglio 1964;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, sulla istituzione del Servizio sanitario nazionale;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante il riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto l'art. 6, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317, concernente, fra l'altro, l'istituzione del Ministero della salute;

Visto l'art. 115 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il decreto ministeriale 9 ottobre 1998 (del quale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 1999, con il quale è stato approvato il testo della X Edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Visti i decreti ministeriali 21 dicembre 1988, 17 aprile 1991 e 29 agosto 1996, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 12 del 16 gennaio 1989, n. 152 del 1° luglio 1991 e n. 270 del 18 novembre 1996, con i quali sono stati approvati il testo e gli aggiornamenti del Formulario nazionale della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana;

Vista la Farmacopea europea, IV edizione, aggiornata ed integrata in base alle risoluzioni del Comitato di sanità pubblica del Consiglio d'Europa (accordo parziale), adottata a seguito delle decisioni prese dalla Commissione europea di Farmacopea in applicazione delle disposizioni dell'art. 6 della Convenzione europea predetta;

Sentita la Commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale, prevista dalla citata legge 9 novembre 1961, n. 1242;

Ritenuto di dover procedere all'approvazione del testo della nuova Edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana, predisposto dalla predetta Commissione anche sulla base delle decisioni adottate dalla Commissione europea di Farmacopea;

Decreta:

Art. 1.

È approvato il testo della XI Edizione della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana.

Esso sostituisce, a tutti gli effetti, quello della X edizione e del Formulario nazionale.

Art. 2.

La XI Edizione della Farmacopea ufficiale sarà pubblicata dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato ed entrerà in vigore a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, del comunicato relativo alla emanazione del presente decreto, fatto salvo per le «Norme di buona preparazione dei medicinali in farmacia» che entreranno in vigore dal 1° gennaio 2003.

Roma, 2 maggio 2002

Il Ministro: SIRCHIA

02A06113

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 15 marzo 2002.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. S.T.S. Società tipografica siciliana, unità di Catania. (Decreto n. 30846).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 30326, del 27 settembre 2001, con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.p.a. S.T.S. Società tipografica siciliana;

Visto il decreto direttoriale n. 30347 del 27 settembre 2001 con il quale è stato concesso, a decorrere dal 28 marzo 2001, il sottocitato trattamento;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale intervenuto con il decreto ministeriale n. 30326 del 27 settembre 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 12 il contingente dei lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 28 marzo 2001 al 27 marzo 2003, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. S.T.S. Società tipografica siciliana, con sede in Catania, unità di Catania, per un massimo di 3 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 28 settembre 2001 al 27 marzo 2002.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05034

DECRETO 15 marzo 2002.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Gruppo editoriale l'Espresso, unità di Milano, Napoli e Roma. (Decreto n. 30847).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Visto il decreto ministeriale n. 29763 del 2 aprile 2001 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Gruppo editoriale L'Espresso, e si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 30 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 29768 del 2 aprile 2001 con il quale è stato concesso, dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2001, il sottocitato trattamento in favore di 19 dipendenti prepensionabili;

Vista la nota del 22 febbraio 2002 da cui emerge che i lavoratori che hanno optato per il prepensionamento nel periodo dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2001 sono pari a 18 unità in luogo delle 19 previste;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore di dodici lavoratori dipendenti interessati relativamente al nuovo periodo dal 1° maggio 2001 al 30 aprile 2002;

Ritenuto di autorizzare la proroga della corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Per le motivazioni in premessa esplicitate ed a seguito dell'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale n. 29763 del 2 aprile 2001, con il quale si stabilisce, tra l'altro, nel numero massimo di 30 il contingente di lavoratori prepensionabili per l'intero programma dal 1° maggio 2000 al 30 aprile 2002, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Gruppo editoriale l'Espresso, con sede in Roma, unità di Milano, per un massimo di 2 dipendenti prepensionabili; Napoli, per un massimo di 1 dipendente prepensionabile; Roma, per un massimo di 9 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° maggio 2001 al 30 aprile 2002.

Art. 2.

Fermo restando quanto disposto dal decreto direttoriale n. 29768 del 2 aprile 2001, sulla base di quanto comunicato dalla società con propria nota del 22 febbraio 2002, il numero complessivo dei lavoratori interessati al trattamento di pensionamento anticipato risulta essere di diciotto lavoratori anziché di 19.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05035

DECRETO 15 marzo 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carretti tessuti, unità di Carpi. (Decreto n. 30848).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Carretti tessuti inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 22 febbraio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 28 dicembre 2001 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 7 gennaio 2002, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali — come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore tessile abbigliamento applicato — a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 16 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 7 gennaio 2002 al 5 gennaio 2003, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carretti Tessuti, con sede in Carpi (Modena), unità di Carpi (Modena), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 8 unità, su un organico complessivo di 16 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Carretti tessuti — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05036

DECRETO 15 marzo 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Villanova, unità di Villanova d'Asti. (Decreto n. 30849).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Nuova Villanova inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 31 gennaio 2002, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 4 dicembre 2001 e 7 marzo 2002 stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 4 dicembre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da trentanove ore settimanali — come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore trasporto spedizione e logistica applicato — a 19.30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 137 unità su un organico complessivo di 217 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 4 dicembre 2001 al 3 dicembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Villanova, con sede in Villanova (Asti), unità di Villanova d'Asti, località Casetto (Asti), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 39 ore settimanali a 19.30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 137 unità, su un organico complessivo di 217 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Nuova Villanova — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05037

DECRETO 15 marzo 2002.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lisi, unità di Vinovo. (Decreto n. 30850).

IL DIRETTORE GENERALE
DEGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI
E DEGLI INCENTIVI ALLA OCCUPAZIONE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4, dell'art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 218 del 10 giugno 2000;

Vista l'istanza della società S.r.l. Lisi, inoltrata presso la competente Direzione generale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come da protocollo della stessa, in data 20 dicembre 2001, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 31 ottobre 2001, integrato da quello del 5 marzo 2002, stabilisce per un periodo di dodici mesi, decorrente dal 5 novembre 2001, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali — come previsto dal Contratto collettivo nazionale del settore industria grafica applicato — a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 20 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 5 novembre 2001 al 4 novembre 2002, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3 del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lisi, con sede in Vinovo (Torino), unità di Vinovo (Torino), per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da 40 ore settimanali a 30 ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 14 unità, su un organico complessivo di 20 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è altresì autorizzato — nell'ambito di quanto disposto dallo art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Lisi — a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 marzo 2002

Il direttore generale: ACHILLE

02A05038

DECRETO 18 marzo 2002.

Proroga del programma di ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.r.l. Consorzio Madia Diana, unità di Bari. (Decreto n. 30852).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, contenente, tra l'altro, norme in materia di cassa integrazione, mobilità, trattamenti di disoccupazione speciale;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 1, comma 24, legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Vista la delibera C.I.P.E. del 18 ottobre 1994 nella parte in cui ha disposto i criteri per la complessità dei processi produttivi ai fini della proroga del periodo CIGS;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale del 17 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma per conversione aziendale per il periodo dal 7 gennaio 1998 al 6 gennaio 2000;

Vista l'istanza aziendale di proroga del programma di conversione per il periodo 7 gennaio 2000-6 gennaio 2001, della ditta Consorzio Madia Diana ex Alco - Pal-

mera, interamente subordinata alla formalizzazione del contratto di programma presso il Ministero dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto ministeriale 10 agosto 2001, con il quale è stata rigettata la predetta istanza, in quanto non si sono riscontrati sussistenti i requisiti previsti al punto 2.1.2. della predetta delibera CIPE del 18 ottobre 1994, non essendo stato ancora firmato il contratto di programma, di supporto alla richiesta di proroga e che, quindi, nulla era stato ancora realizzato di quanto previsto nel suddetto programma;

Vista l'istanza di riesame presentato in data 23 novembre 2001 avverso al provvedimento di reiezione del 10 agosto 2001, nella quale si giustificava la mancata esecuzione del programma di proroga complessa con il ritardo della stipula del contratto di programma non direttamente imputabile a negligenze aziendali;

Visto che la stipula del Contratto di programma, poi intervenuta in data 11 ottobre 2001, ha determinato la possibilità per il Consorzio di realizzare il programma di CIGS originariamente presentato, seppur nel breve periodo intercorrente tra la firma dell'accordo di programma e la fine del periodo CIGS ottobre-gennaio 2002, effettuando gli investimenti programmati ad inizio programma ed operando un parziale rientro occupazionale presso alcune ditte del Consorzio.

Considerato che, con nota ispettiva del 14 febbraio 2002, il Servizio ispezione del lavoro di Bari ha accertato la realizzazione di investimenti per un importo totale pari a circa 11 miliardi di lire, somma che risulta in linea con quanto preventivato nel programma dell'azienda e che dal 1° gennaio 2002 sono stati richiamati 23 lavoratori oltre a 2 lavoratori già presenti in azienda;

Ritenuto quindi, che sussistono le condizioni per l'approvazione della proroga del programma di conversione aziendale della società di cui trattasi per il periodo 7 gennaio 2000-6 gennaio 2002;

Decreta:

Per le motivazioni in premessa esplicitate, è approvata la proroga del programma di conversione aziendale per il periodo dal 7 gennaio 2000 al 6 gennaio 2002, della ditta Consorzio Madia Diana ex Alco - Palmera, con sede legale in Bari - unità di Bari.

Delibera C.I.P.E. 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 gennaio 1995, n. 14.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2002

Il Ministro: MARONI

02A05039

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 29 aprile 2002.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996.

IL DIRETTORE GENERALE REGGENTE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentare;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997 che modifica il regolamento (CEE) n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso solo a titolo transitorio;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996, relativo alla registrazione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 1999 con il quale «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» è stato autorizzato quale organismo privato ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola» sopra indicata, ai sensi dell'art. 10 del citato regolamento (CE) n. 2081/92;

Vista la domanda presentata dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, con sede in Novara, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», ai sensi dell'art. 9 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 61987 del 18 aprile 2002, con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali, ritenendo che la modifica di cui sopra rientri nelle previsioni di cui al citato art. 9 del regolamento (CEE) n. 2081/92, ha notificato all'organismo comunitario competente la predetta domanda di modifica;

Visto il fascicolo trasmesso in allegato alla suddetta nota costituito dalla scheda riepilogativa e dalle note esplicative sulle modifiche richieste;

Vista l'istanza del 5 novembre 2001, con la quale il Consorzio richiedente la modifica in argomento ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualun-

que responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancato accoglimento della citata domanda di modifica del disciplinare di produzione della indicazione geografica protetta, ricadendo la stessa sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Considerato «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» ha predisposto un piano dei controlli che recepisce le modifiche richieste dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/1999, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di modifica in argomento;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dal Consorzio sopra citato, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale dell'adeguamento del disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», secondo la modifica richiesta dallo stesso, in attesa che il competente organismo comunitario decida su detta domanda;

Decreta:

Art. 1.

1. È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla modifica, chiesta dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola, al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» — registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996 ai sensi dell'art. 17 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 — notificata al competente organismo comunitario come specificato nel testo allegato al presente decreto.

Art. 2.

1. Coloro i quali intendano avvalersi della protezione a titolo transitorio, concessa alle condizioni di cui al presente decreto, devono assoggettarsi al controllo di «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» quale autorità pubblica incaricata ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Gorgonzola»;

2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta «Gorgonzola», registrata con regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 21 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformità alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformità rilasciata da «C.S.Q.A. - Certificazioni S.r.l.» ai sensi del primo comma dovrà contenere gli estremi del presente decreto.

3. La responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta «Gorgonzola» ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 3.

1. La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui è adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 29 aprile 2002

Il direttore generale reggente: AMBROSIO

ALLEGATO

Proposta di modifica della scheda guida per la produzione della D.O.P. «Gorgonzola» registrata in ambito U.E. con reg. (CE) n. 1107 del 21 giugno 1996

La D.O.P. «Gorgonzola» è riservata al formaggio molle, grasso, a pasta cruda, prodotto esclusivamente con latte di vacca intero.

La zona di produzione della D.O.P. «Gorgonzola» comprende l'intero territorio delle province di Bergamo, Biella, Brescia, Como, Cremona, Cuneo, Lecco, Lodi, Milano, Novara, Pavia, Varese, Verbano Cusio-Ossola, Vercelli, nonché i seguenti comuni appartenenti alla provincia di Alessandria: Casale Monferrato, Villanova Monferrato, Balzola, Morano Po, Coniolo, Pontestura, Serralunga di Crea, Cereseto, Treville, Ozzano Monferrato, San Giorgio Monferrato, Sala Monferrato, Cellamonte, Rosignano Monferrato, Terruggia, Ottiglio, Frassinello Monferrato, Olivola, Vignale, Camagna, Conzano, Occimiano, Mirabello Monferrato, Giarole, Valenza, Pomaro Monferrato, Bozzole, Valmacca, Ticineto, Borgo San Martino e Frassineto Po.

La produzione del formaggio a D.O.P. «Gorgonzola» avviene secondo la seguente sequenza operativa:

il latte intero di vacca proveniente dalla zona di produzione viene pastorizzato, inseminato con fermenti lattici e con una sospensione di spore di penicillium di lieviti selezionati, addizionato con caglio di vitello ad una temperatura di 28º- 36º C.

La forma ottenuta viene sottoposta a salatura a secco che è continuata per alcuni giorni con temperatura di 18º - 24º C.

Durante la maturazione si sviluppano varietà e ceppi di penicillium caratteristici del «Gorgonzola» e determinanti la colorazione blu-verdastra (arborinatura).

La durata minima della stagionatura è di cinquanta giorni: tale operazione si effettua in ambienti con temperatura di 2º - 7ºC e con umidità relativa di 85-95%.

La D.O.P. «Gorgonzola» deve presentare le seguenti caratteristiche:

forma cilindrica con facce piane;

scalzo diritto con altezza minima di cm 13;

diametro della forma compreso tra cm 20 e cm 32;

crosta di colore grigio e/o rosato, non edibile;

pasta: unita, di colore bianco e paglierino, screziata per sviluppo di muffe (erborinatura) con venature caratteristiche blu-verdastre;

grasso sulla sostanza secca: minimo 48%.

Il formaggio a D.O.P. «Gorgonzola» può essere immesso al consumo nelle seguenti tipologie il cui sapore dipende dal protrarsi della stagionatura:

forma «grande»: peso compreso tra kg 10 e kg 13, con sapore dolce o leggermente piccante;

forma «media»: peso compreso tra kg 9 e kg 12, con sapore decisamente piccante e con durata minima di stagionatura di ottanta giorni;

forma «piccola»: peso compreso tra kg 6 e kg 8, con sapore decisamente piccante con durata minima di stagionatura di sessanta giorni.

Il formaggio a D.O.P. «Gorgonzola» viene utilizzato da tavola; esso deve recare su entrambe le facce piane della forma l'impronta del marchio consortile d'origine (allegato 1) contenente il numero di identificazione del caseificio, ottenuto mediante l'applicazione delle matrici distribuite dal Consorzio di tutela.

La forma intera e le sue porzioni corrispondenti alla metà, al quarto e all'ottavo di essa, devono essere avvolte in foglio di alluminio goffrato recante anch'esso il marchio identificativo (allegato 2).

Le operazioni di porzionatura nelle forme sopra indicate sono svolte esclusivamente nella zona delimitata per la D.O.P.

La forma «grande» avente le caratteristiche per essere definita «dolce», e le forme «media» e «piccola» aventi le caratteristiche per essere definita «piccante», potranno rispettivamente portare in etichetta dette indicazioni accanto o al di sotto della denominazione «Gorgonzola», utizzando caratteri grafici di dimensioni significativamente inferiori.

02A05988

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 13 maggio 2002.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del territorio di Salerno (servizi pubblicità immobiliare).

IL DIRETTORE COMPARTIMENTALE DEL TERRITORIO PER LA CAMPANIA E LA CALABRIA

Visto il decreto del Ministro delle finanze n. 1390 del 28 dicembre 2000, registrato alla Corte dei conti il 29 dicembre 2000, registro n. 5 Finanze, foglio n. 278, con cui a decorrere dal 1° gennaio 2001 è stata resa esecutiva l'Agenzia del territorio prevista dall'art. 64 del decreto-legge 30 luglio 1999, n. 300;

Visto l'art. 9, comma 1, del regolamento di amministrazione dell'Agenzia del territorio approvato dal comitato direttivo nella seduta del 5 dicembre 2000, con il quale è stato disposto che «tutte le strutture, i ruoli e poteri e le procedure precedentemente in essere nel Dipartimento del territorio alla data di entrata in vigore del presente regolamento manterranno validità fino all'attivazione delle strutture specificate attraverso le disposizioni di cui al precedente art. 8, comma 1»;

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'art. 10 del decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5 marzo 2001, che ha modificato gli articoli 1 e 3 del citato decreto-legge n. 498/1961, sancendo che prima dell'emissione del decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio occorre verificare che lo stesso non sia dipeso da disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria e sentire il Garante del contribuente;

Vista la nota dell'ufficio provinciale del territorio di Salerno n. 132269 dell'8 aprile 2002, con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio;

Considerato che l'irregolare funzionamento del suddetto ufficio è da attribuirsi ad un guasto tecnico che ha inibito il sistema meccanizzato di presentazione degli atti in pubblicità immobiliare;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale, che ha prodotto l'irregolare funzionamento dell'ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'ufficio, con conseguenti disagi per i contribuenti;

Considerato che l'ufficio del Garante del contribuente per la regione Campania, con fax n. 413 dell'8 maggio 2002, ha espresso parere favorevole all'emissione del relativo decreto;

Vista la disposizione dell'Agenzia del territorio del 10 aprile 2001, prot. n. R/16123, che individua nella

direzione compartimentale la struttura competente ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici dell'Agenzia;

Considerato che, ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di irregolare funzionamento del sottoindicato ufficio è accertato come segue:

periodo: dalle ore 11,40 alle 13,40 del 5 aprile 2002, ufficio del territorio di Salerno (servizi pubblicità immobiliare).

Napoli, 13 maggio 2002

Il direttore compartimentale: AGRUSTI

02A06248

AUTORITÀ PER LA VIGILANZA SUI LAVORI PUBBLICI

DELIBERAZIONE 29 aprile 2002.

Lista prezzi. (Deliberazione n. 114).

Richiedente: comune di Montebelluna e comune di Rosà.

Riferimento normativo: art. 90, comma 7, D.P.R. n. 554/1999.

IL CONSIGLIO

Vista la relazione dell'Ufficio affari giuridici appresso riportata;

Considerato in fatto

I comuni sopra evidenziati hanno fatto pervenire alcuni quesiti riguardanti problematiche relative al calcolo della media dei ribassi e alla eventualità di errori nella compilazione della lista prezzi, da parte dei concorrenti alle gare d'appalto.

In particolare viene richiesto:

1) quale numero di cifre decimali deve essere considerato dopo la virgola, per il calcolo della soglia di anomalia, nel caso in cui le offerte dei concorrenti non si presentano in modo univoco;

2) se la verifica dei conteggi esposti nella lista debba essere effettuata sul solo concorrente aggiudicatario e non anche sugli altri concorrenti, nel caso in cui, in sede di apertura e lettura delle offerte, la commissione di gara rilevi errori materiali o di calcolo ancor prima della formulazione della graduatoria di gara;

3) se, nell'offerta prezzi dell'aggiudicatario, debba procedersi alla rideterminazione dei prezzi unitari secondo la percentuale di discordanza rilevata fra prezzo complessivo offerto e corrispondente ribasso percentuale, anche quando detta rideterminazione comporta un aumento dei prezzi contrattuali e comunque uno stravolgimento della effettiva volontà dell'impresa aggiudicataria, espressa nei prezzi unitari offerti;

4) se debba essere applicata la procedura di cui all'art. 90, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, nel caso in cui si rilevi che la discordanza fra prezzo complessivo offerto e corrispondente ribasso percentuale sia dovuta ad un erroneo inserimento, da parte del concorrente, nella somma offerta sulla quale calcolare il corrispondente ribasso, dell'importo degli oneri di sicurezza.

Ritenuto in diritto:

Per quanto attiene al primo quesito, riguardante entrambi i sistemi di aggiudicazione, massimo ribasso e prezzo più basso mediante offerta a prezzi unitari, riguardante il numero di cifre decimali da prendere in considerazione per il calcolo della soglia di anomalia, si sottolinea che l'Autorità, nei c.d. «bandi tipo», ha evidenziato la necessità che i bandi di gara contengano esplicita disciplina in tal senso, prevedendo, nel disciplinare di gara e nella lettera di invito, che «le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque ...» e comunque disponendo che siano fissati i decimali e le modalità di arrotondamento.

Nel caso in cui il bando di gara non preveda esplicita disciplina in tal senso, non sembra possano essere posti limiti alle offerte proposte dai concorrenti con la conseguenza che il calcolo della media dovrà essere effettuato con un numero di cifre decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti.

Per quanto attiene invece agli altri quesiti, tutti riguardanti il sistema di aggiudicazione mediante offerta a prezzi unitari, si precisa che la disciplina è contenuta nell'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, il quale:

al comma 2 dispone che il concorrente debba indicare nella lista prezzi, compilata secondo le istruzioni nello stesso comma specificate, il prezzo complessivo offerto «unitamente al conseguente ribasso percentuale rispetto al prezzo complessivo posto a base di gara. Il prezzo complessivo ed il ribasso sono indicati in cifre ed in lettere. In caso di discordanza prevale il ribasso percentuale indicato in lettere»;

al comma 3 dispone che nel caso di discordanza dei prezzi unitari offerti prevale il prezzo indicato in lettere;

al comma 7 prevede che la verifica dei conteggi esposti nella lista prezzi dall'aggiudicatario sia effettuata dopo l'aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto, «tenendo per validi ed immutabili i prezzi unitari e correggendo, ove si riscontrino errori di calcolo, i prodotti o la somma di cui al comma 2. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto, tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.».

Dal quadro normativo sopra delineato emerge pertanto che, contrariamente alla previgente disciplina, contenuta nell'art. 5 della legge n. 14/1973, abrogata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999:

la verifica dei conteggi deve essere effettuata dopo l'aggiudicazione definitiva;

è consentita la correzione dei prezzi unitari, peraltro nel solo caso in cui venga rilevata una discordanza fra prezzo complessivo e ribasso percentuale.

La procedura dettata dal regolamento, è evidentemente tesa a lasciare a carico dell'offerente il rischio di errori di calcolo nella compilazione della lista prezzi, ponendo sullo stesso l'onere di indicare, oltre al prezzo complessivo, anche il conseguente ribasso percentuale, sul quale, peraltro, si andrà a basare il calcolo della soglia di anomalia e quindi la formulazione della graduatoria di gara; graduatoria di gara che costituirà la base per l'aggiudicazione provvisoria e definitiva, senza che la commissione di gara proceda ad alcuna verifica né di conteggi né di calcolo di ribasso corrispondente al prezzo complessivo offerto.

Quanto al quesito relativo all'erroneo inserimento, da parte del concorrente, nella somma da prendere in considerazione per il calcolo del corrispondente ribasso, dell'importo degli oneri di sicurezza, sembra che detta fattispecie debba essere inquadrata nell'ambito della prescrizione di cui all'art. 31, comma 2 della legge n. 109/1994, secondo la quale gli oneri di sicurezza «vanno evidenziati nei bandi di gara e non sono soggetti a ribasso d'asta».

Da quanto sopra ne deriva, pertanto, che l'erroneo inserimento, da parte del concorrente, dell'importo degli oneri di sicurezza nella somma sulla quale calcolare il corrispondente ribasso offerto, costituisce motivo di esclusione dalla gara. Qualora la stazione appaltante riscontri detto errore in fase di verifica, dopo l'aggiudicazione definitiva, dovrà procedere all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla rideterminazione della soglia di anomalia.

In base a quanto sopra considerato;

IL CONSIGLIO

Accerta che è opportuno che la *lex specialis* contenga esplicita disciplina relativa al numero di cifre decimali che saranno considerate dopo la virgola nel calcolo della soglia di anomalia, prevedendo, nel disciplinare di gara e nella lettera di invito una indicazione del seguente contenuto: «le medie sono calcolate fino alla terza cifra decimale arrotondata all'unità superiore qualora la quarta cifra decimale sia pari o superiore a cinque ...», o, comunque, fissando il numero di decimali e le modalità di arrotondamento;

Accerta che, nel caso in cui il bando di gara non preveda esplicita disciplina, non possono essere posti limiti alle offerte proposte dai concorrenti con la conseguenza che il calcolo della media dovrà essere effettuato con un numero di cifre decimali pari al maggior numero di cifre proposto dai concorrenti;

Accerta che il rischio di errori di calcolo nella compilazione della lista prezzi resta a carico del concorrente, in quanto l'art. 90, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, pone sul concorrente stesso l'onere di verificare la coerenza fra le quantità della lista prezzi e quelle ricavabili dal progetto nonché di indicare, mediante formulazione dell'offerta a prezzi unitari, oltre al prezzo complessivo, anche il conseguente ribasso percentuale;

Accerta che la verifica dei conteggi esposti nella lista prezzi secondo le modalità di cui all'art. 90 del decreto del Presidente della Repubblica n. 554/1999, va effettuata sul solo concorrente aggiudicatario dopo l'aggiudicazione definitiva;

Accerta che deve procedersi alla rideterminazione dei prezzi unitari secondo la percentuale di discordanza rilevata fra prezzo complessivo offerto e corrispondente ribasso percentuale, anche quando detta rideterminazione dovesse comportare un aumento o una riduzione dei prezzi contrattuali e comunque anche quando detta rideterminazione sembri comportare uno stravolgimento della volontà dell'impresa aggiudicataria;

L'erroneo inserimento dell'importo degli oneri di sicurezza nella somma sulla quale calcolare il corrispondente ribasso offerto costituisce motivo di esclusione dalla gara; qualora la stazione appaltante riscontri detto errore in fase di verifica dei conteggi esposti nella lista prezzi, dopo l'aggiudicazione definitiva, dovrà procedere all'esclusione del concorrente dalla gara ed alla rideterminazione della soglia di anomalia con la conseguente nuova aggiudicazione;

Manda all'ufficio affari giuridici perché comunichi la presente deliberazione ai soggetti istanti.

Roma, 29 aprile 2002

Il presidente: GARRI

02A05989

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 20 marzo 2002, n. 36 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 67 del 20 marzo 2002), **coordinato con la legge di conversione 17 maggio 2002, n. 96** (in questa stessa *Gazzetta Ufficiale* alla pag. 4), **recante: «Disposizioni urgenti per ottemperare ad obblighi comunitari in materia di autotrasporto».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

— Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee (GUCE).

Art. 1.

Ambito di applicazione e disposizioni generali

1. Le disposizioni del presente decreto definiscono le modalità per il recupero delle somme destinate agli autotrasportatori nella forma del riconoscimento di un credito di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, per effetto dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

a) articolo 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331;

b) articolo 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162;

c) articolo 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, convertito dalla legge 22 luglio 1994, n. 459;

d) articolo 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84;

e) articolo 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.

2. Le modalità di recupero stabilite con il presente decreto costituiscono esecuzione di quanto disposto con le decisioni della Commissione delle Comunità europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, e n. 97/270/CE, del 22 ottobre 1996, confermate dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998 e del 19 maggio 1999.

3. In ragione della natura del credito che consegue alle decisioni ed alle sentenze indicate nel comma 2, corrispondente alle somme rese disponibili a favore degli autotrasportatori a parziale copertura dell'incremento dei costi da essi subiti nei periodi di imposta per gli anni 1992, 1993 e 1994, l'attività di recupero delle predette somme è affidata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Riferimenti normativi:

— L'art. 9 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, recante: «Disposizioni fiscali urgenti in materia di finanza locale, di accertamenti in base ad elementi segnalati dall'anagrafe tributaria e disposizioni per il contenimento del disavanzo del bilancio dello Stato», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1990, n. 219, e convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 15 novembre 1990, n. 267, così recita:

«Art. 9. — 1. In aggiunta al limite di spesa prevista dall'art. 13 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165 è prevista la spesa di lire 122 miliardi per l'anno 1990, di lire 275 miliardi per l'anno 1991 e di lire 275 miliardi per l'anno 1992.

2. Per l'anno 1990 il decreto indicato nell'art. 13, comma 2, del decreto-legge di cui al comma 1 è integrato con successivo decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. Alla copertura dell'onere, recato dal presente articolo, pari a lire 122 miliardi per l'anno 1990, a lire 275 miliardi per l'anno 1991 ed a lire 275 miliardi per l'anno 1992, si provvede con quota parte delle maggiori entrate previste dal presente decreto.

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— L'art. 15 del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, recante: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 29 marzo 1993, n. 73, e convertito, in legge, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 28 maggio 1993, n. 123, così recita:

«Art. 15. — 1. Per l'anno 1993 è autorizzata la spesa di lire 370 miliardi al fine di consentire, entro il limite di tale stanziamento, a parziale copertura dell'incremento dei costi di trasporto, la concessione di un credito di imposta a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di merci per conto di terzi, nonché di un contributo per le imprese di autotrosporto di Paesi membri della CEE, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.

3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui reddti o dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo, come previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 68.

4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CEE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 370 miliardi per l'anno 1993, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dallo stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero dei trasporti.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— L'art. 1 del decreto-legge 23 maggio 1994, n. 309, recante: «Misure urgenti per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di

terzi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 24 maggio 1994, n. 119, e convertito in legge dalla legge 22 luglio 1994, n. 459, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 luglio 1994, n. 171, così recita:

Art. 1. — 1. Per le finalità di cui all'art. 15, comma 1, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 200 miliardi per l'anno 1993.

2. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 15, comma 3, del decreto-legge 29 marzo 1993, n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 maggio 1993, n. 162.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si provvede mediante utilizzo di corrispondente quota delle maggiori entrate conseguenti dall'art. 14 della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e dall'art. 3 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— L'art. 1 del decreto-legge 21 gennaio 1995, n. 21 recante: «Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi», pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 gennaio 1995, n. 17, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 84, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 22 marzo 1995, n. 68, così recita:

«Art. 1 *(Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi)*. — 1. Per il primo semestre dell'anno 1994, è concesso un credito di imposta di complessive lire 270 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autatrasporto di merci per conto di terzi, nonché un contributo di complessive lire 15 miliardi per le imprese di autotrasporto di Paesi membri della CE, rapportata ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Il Ministro dei trasporti e della navigazione, con proprio decreto, ripartisce i fondi disponibili, tenendo conto delle percorrenze effettuate sul territorio italiano dalle due categorie di autotrasportatori di cose per conto di terzi di cui al comma 1.

3. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, nei limiti del fondo disponibile, come individuato dal decreto di cui al comma 2, è adottato, ai sensi dell'art. 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale dai redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte, operate dai sostituti di imposta, sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

4. Per gli autotrasportatori di Paesi membri della CE è adottato, nei limiti del fondo disponibile di cui al decreto previsto dal comma 2, apposito decreto del Ministro del trasporti e della navigazione, di concreto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con le modalità che saranno stabilite nello stesso decreto.

All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 285 miliardi per l'anno 1994, si provvede: quanto a lire 70 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7294 dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione per l'anno medesimo, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 68: quanto a lire 10 miliardi, mediante utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 7309 dello stesso stato di previsione per il medesimo anno, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di cui all'all'articolo 17, comma 1, della legge 4 agosto 1990, n. 240, quanto a lire 65 miliardi ed a lire 30 miliardi, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilità in conto residui per l'anno 1994 rispettivamente sui citati capitoli 7294 e 7309, che sono a tal fine versare all'entrata del bilancio dello Stato, intendendosi ridotte le autorizzazioni di spesa di cui alle rispettive citate leggi: quanto a lire 110 miliardi a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

— L'art. 1 del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501 recante: «Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché per il personale addetto ai pubblici servizi di trasporto», pubblicato nella, *Gazzetta Ufficiale* 27 novembre 1995, n. 277, e convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 12 gennaio 1996, n. 9, così recita:

«Art. 1 *(Interventi per il settore dell'autotrasporto di cose per conto terzi)*. — 1. Per il secondo semestre dell'anno 1994 è concesso un credito d'imposta di lire 210 miliardi a favore delle imprese nazionali autorizzate all'esercizio dell'autotrasporto di cose per conto di terzi, nonché un contributo di lire 8 miliardi per le imprese di autotrasporto di Paesi membri dell'Unione europea, rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano.

2. Per gli autotrasportatori italiani di merci per conto di terzi, iscritti all'albo di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298, è adottato, ai sensi dell'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, allo scopo di consentire la concessione di un credito di imposta da valere ai fini del pagamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, dell'imposta locale sui redditi e dell'imposta sui valore aggiunto, nonché in sede di versamento delle ritenute alla fonte operate dai sostituti di imposta sulle retribuzioni dei dipendenti e sui compensi da lavoro autonomo.

3. Il credito di imposta è concesso fino ad un massimo di cento veicoli per impresa.

4. Per gli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea è adottato apposito decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze, al fine di consentire la concessione di un contributo rapportato ai consumi di gasolio per autotrazione per i percorsi effettuati nel territorio italiano, nell'ammontare e con lo modalità che saranno stabilire nello stesso decreto.

5. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 218 miliardi per l'anno 1995, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando, per lire 27 miliardi, l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro e, per lire 191 miliardi, l'accantonamento relativo ai Ministero dei trasporti e della navigazione.».

— La decisione della Commissione delle Comunità europee n. 97/270/CE del 22 ottobre 1996, concernente il regime di crediti d'imposta istituite dall'Italia a favore del settore dei trasporti di merci su strada per conto di terzi (C 45/95 ex nn. 48/95), confermata dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 maggio 1999, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 24 aprile 1997, n. 106.

— La decisione della Commissione delle Comunità europee n. 93/496/CEE, del 9 giugno 1993, relativa all'aiuto di Stato n. C 32/92 (ex nn. 67/92) Italia (Credito d'imposta a favore degli autotrasportatori professionisti) confermata dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 29 gennaio 1998, è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee 16 settembre 1993, n. 233.

Art. 2.

Individuazione dei soggetti passivi delle attività di recupero

1. Il recupero delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, maggiorate degli interessi dovuti in base agli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2, è effettuata nei confronti dei loro beneficiari ovvero, se i beneficiari non sono più esistenti alla data di formazione degli elenchi di cui al comma 2, *pro quota* nei confronti dei loro aventi causa.

2. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individua i soggetti di cui al comma 1 entro il 30 settembre 2002, avviando un apposito piano straordinario di attività, anche con il supporto del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori. A tale fine, utilizzando i dati disponibili, forma appositi elenchi nominativi provvisori entro il 31 maggio 2002. Negli elenchi sono distinti i soggetti che hanno conseguito le somme di cui all'articolo 1, comma 1, e che ancora esistono alla data di formazione

dei medesimi elenchi, da quelli che ne sono gli aventi causa, per ciascuno precisando il titolo della relativa successione. Sono escluse dalla restituzione le imprese che abbiano provveduto alla cessazione definitiva dell'attività, oltre che alla cancellazione dall'albo degli autotrasportatori, anteriormente alla data del 20 marzo 2002. Sono parimenti escluse le imprese acquirenti di aziende che abbiano cessato l'attività in conseguenza di tale vendita per atti stipulati entro il 20 marzo 2002, e le imprese che, entro la medesima data, abbiano acquisito rami di aziende che abbiano proseguito l'attività, fermo restando l'obbligo di pagamento a carico delle imprese cedenti limitatamente alla quota parte di competenza. Con decreto dirigenziale sono stabilite le modalità tecniche, anche informatiche, necessarie per le attività di riscontro e di redazione degli elenchi. Con il medesimo decreto sono altresì stabilite le modalità per il pagamento di cui al comma 6.

3. Negli elenchi di cui al comma 2, in corrispondenza di ciascun nominativo, sono indicati gli importi da recuperare con specificazione degli importi unitari dovuti, suddivisi per anno di riferimento e del loro ammontare complessivo, nonché con l'indicazione, in caso di non corrispondenza fra il soggetto che ha originariamente beneficiato delle somme e quello nei cui riguardi il recupero viene effettuato, dei criteri di imputazione della somma, anche *pro quota.* A tale fine l'importo complessivo da suddividere per procedere al recupero individuale è costituito dalle somme di cui è stato normativamente previsto il riconoscimento con riferimento agli anni 1992, 1993 e 1994 *con riferimento alla parte eccedente il contributo riconosciuto dalle medesime disposizioni a favore degli autotrasportatori dei Paesi membri dell'Unione europea*, maggiorate degli interessi indicati negli atti comunitari di cui all'articolo 1, comma 2. Il predetto importo è altresì ripartito in funzione della tipologia di massa a pieno carico superiore a 3500 chilogrammi degli autoveicoli adibiti al trasporto, in rapporto ai quali è stato originariamente previsto il riconoscimento delle somme di cui all'articolo 1, comma 1, tenuto conto del limite numerico dei veicoli introdotto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 25 novembre 1995, n. 501, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 gennaio 1996, n. 11.

4. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, formati gli elenchi di cui al comma 2, provvede, con comunicazione individuale, a rendere partecipi i soggetti iscritti negli elenchi dei dati ricostruiti ai sensi del comma 3, dando termine di *sessanta giorni* per eventuali osservazioni e produzione di documenti.

5. Le osservazioni formulate dai soggetti interessati ai sensi del comma 4 sono valutate dai competenti uffici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la predisposizione delle richieste di pagamento di cui al comma 6.

6. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, entro il 15 ottobre 2002, a richiedere espressamente il pagamento nei riguardi di ciascun soggetto interessato. Il pagamento deve essere effettuato entro *sessanta giorni* dal ricevimento della richiesta.

7. I soggetti interessati possono, prima della scadenza del termine per il pagamento, chiedere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la rateizzazione in non più di *quarantotto mesi* delle somme dovute, maggiorate degli interessi al saggio legale.

Riferimenti normativi:

— Per il testo dell'art. 1 del decreto-legge n. 501/1995, convertito, con modificazioni, nella legge n. 11/1996 si veda nei riferimenti normativi all'art. 1.

Art. 3.

Recupero

1. Decorso il termine per il pagamento, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti propone all'autorità giudiziaria domanda di ingiunzione, ai sensi degli articoli da 633 a 656 del codice di procedura civile. In caso di rateizzazione, a fronte del mancato pagamento anche di una sola delle rate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede, senza indugio, a proporre domanda di ingiunzione.

Riferimenti normativi:

— Gli articoli del codice di procedura civile da 633 a 656 così recitano:

«Art. 633 (*Condizioni di ammissibilità*). — Su domanda di chi è creditore di una somma liquida di danaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata, il giudice competente pronuncia ingiunzione di pagamento o di consegna:

1. se del diritto fatto valere si dà prova scritta;

2. se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, procuratori cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo;

3. se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'ingiunzione può essere pronunciata anche se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione, purché il ricorrente offra elementi atti a far presumere l'adempimento della controprestazione o l'avveramento della condizione.

L'ingiunzione non può essere pronunciata se la notificazione all'intimato di cui all'art. 643 deve avvenire fuori della Repubblica o dei territori soggetti alla sovranità italiana».

«Art. 634 (*Prova scritta*). — Sono prove scritte idonee a norma del n. 1 dell'articolo precedente le polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se mancanti dei requisiti prescritti dal codice civile.

Per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale anche a persone che non esercitano tale attività, sono altresì prove scritte idonee gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli articoli 2214 e seguenti del codice civile, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture».

«Art. 635 (*Prova scritta per i crediti dello Stato e degli enti pubblici*). — Per i crediti dello Stato, o di enti o istituti soggetti a tutela o vigilanza dello Stato, sono prove idonee anche i libri o registri della pubblica amministrazione, quando un funzionario all'uopo autorizzato o un notaio ne attesta la regolare tenuta a norma delle leggi e dei regolamenti. Restano salve le disposizioni delle leggi sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato e degli enti o istituti sopra indicati.

Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza dei contributi relativi ai rapporti indicati nell'art. 459, sono altresì prove idonee gli accertamenti eseguiti dall'ispettorato del lavoro e dai funzionari degli enti».

«Art. 636 (*Parcella delle spese e prestazioni*). — Nei casi previsti nei numeri 2 e 3 dell'art. 633, la domanda deve essere accompagnata dalla parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione

del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale. Il parere non occorre se l'ammontare delle spese e delle prestazioni è determinato in base a tariffe obbligatorie.

Il giudice, se non rigetta il ricorso a norma dell'art. 640, deve attenersi al parere nei limiti della somma domandata, salva la correzione degli errori materiali».

«Art. 637 (*Giudice competente*). — Per l'ingiunzione è competente il giudice di pace o, in composizione monocratica, il tribunale che sarebbe competente per la domanda proposta in via ordinaria.

Per i crediti previsti nel n. 2 dell'art. 633 è competente anche l'ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda d'ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine nel cui albo sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono».

«Art. 638 (*Forma della domanda e deposito*). — La domanda d'ingiunzione si propone con ricorso contenente, oltre i requisiti indicati nell'art. 125, l'indicazione delle prove che si producono. Il ricorso deve contenere altresì l'indicazione del procuratore del ricorrente oppure, quando è ammessa la costituzione di persona, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune dove ha sede il giudice adito.

Se manca l'indicazione del procuratore oppure la dichiarazione di residenza o la elezione di domicilio, le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria.

Il ricorso è depositato in cancelleria insieme con i documenti che si allegano; questi non possono essere ritirati fino alla scadenza del termine stabilito nel decreto di ingiunzione a norma dell'art. 641».

«Art. 639 (*Ricorso per consegna di cose fungibili*). — Quando la domanda riguarda la consegna di una determinata quantità di cose fungibili, il ricorrente deve dichiarare la somma di danaro che è disposto ad accettare in mancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione dell'altra parte. Il giudice, se ritiene la somma dichiarata non proporzionata, prima di pronunciare sulla domanda può invitare il ricorrente a produrre un certificato della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura».

«Art. 640 (*Rigetto della domanda*). — Il giudice, se ritiene insufficientemente giustificata la domanda, dispone che il cancelliere ne dia notizia al ricorrente, invitandolo a provvedere alla prova.

Se il ricorrente non risponde all'invito o non ritira il ricorso oppure se la domanda non è accoglibile, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Tale decreto non pregiudica la riproposizione della domanda anche in via ordinaria».

«Art. 641 *(Accoglimento della domanda)*. — Se esistono le condizioni previste nell'art. 633, il giudice, con decreto motivato, ingiunge all'altra parte di pagare la somma o di consegnare la cosa o la quantità di cose chieste o invece di queste la somma di cui all'art. 639 nel termine di quaranta giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione a norma degli articoli seguenti e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata.

Quando concorrono giusti motivi, il termine può essere ridotto sino a dieci giorni oppure aumentata a sessanta. Se l'intimato risiede nelle province libiche o in territori soggetti alla sovranità italiana, il termine non può essere minore di trenta, né maggiore di centoventi giorni.

Nel decreto, eccetto per quello emesso sulla base di titoli che hanno già efficacia esecutiva secondo le vigenti disposizioni, il giudice liquida le spese e le competenze e ne ingiunge il pagamento».

«Art. 642 *(Esecuzione provvisoria)*. — Se il credito è fondato su cambiale, assegno bancario, assegno circolare, certificato di liquidazione di borsa, o su atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato, il giudice, su istanza del ricorrente, ingiunge al debitore di pagare o consegnare senza dilazione, autorizzando in mancanza l'esecuzione provvisoria del decreto e fissando il termine ai soli effetti dell'opposizione.

L'esecuzione provvisoria può essere concessa anche se vi è pericolo di grave pregiudizio nel ritardo, ma il giudice può imporre al ricorrente una cauzione.

In tali casi il giudice può anche autorizzare l'esecuzione senza l'osservanza del termine di cui all'art. 482».

«Art. 643 *(Notificazione del decreto)*. — L'originale del ricorso e del decreto rimane depositato in cancelleria.

Il ricorso e il decreto sono notificati per copia autentica a norma degli articoli 137 e seguenti.

La notificazione determina la pendenza della lite».

«Art. 644 *(Mancata notificazione del decreto)*. — Il decreto d'ingiunzione diventa inefficace qualora la notificazione non sia eseguita nel termine di sessanta giorni dalla pronuncia, se deve avvenire nel territorio della Repubblica [escluse le province libiche], e di novanta giorni negli altri casi; ma la domanda può essere riproposta».

«Art. 645 *(Opposizione)*. — L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto con atto di citazione notificato al ricorrente nei luoghi di cui all'art. 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deve notificare avviso dell'opposizione al cancelliere affinché ne prenda nota sull'originale del decrete.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del procedimento ordinario davanti al giudice adito; ma i termini di comparizione sono ridotti a metà».

«Art. 646 *(Opposizione ai decreti riguardanti crediti di lavoro)*. — Quando il decreto è stato pronunciato per crediti dipendenti dai rapporti individuali di lavoro, entro cinque giorni dalla notificazione l'atto di opposizione deve essere denunciato a norma dell'art. 430 all'associazione sindacale legalmente riconosciuta alla quale appartiene l'opponente.

In tal caso il termine per la comparizione in giudizio decorre dalla scadenza del ventesimo giorno successivo a quello della notificazione dell'opposizione.

Durante il corso del termine, stabilito per il tentativo di conciliazione, l'opponente può chiedere con ricorso al giudice la sospensione dell'esecuzione provvisoria del decreto. Il giudice provvede con decreto che, in caso di accoglimento dell'istanza, deve essere notificato alla controparte».

«Art. 647 *(Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente)*. — Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, oppure l'opponente non si è costituito, il giudice che ha pronunciato il decreto, su istanza anche verbale del ricorrente, lo dichiara esecutivo. Nel primo caso il giudice deve ordinare che sia rinnovata la notificazione, quando risulta o appare probabile che l'intimato non abbia avuto conoscenza del decreto.

Quando il decreto è stato dichiarato esecutivo a norma del presente articolo, l'opposizione non può essere più proposta né proseguita, salvo il disposto dell'art. 650 e la cauzione eventualmente prestata è liberata».

«Art. 648 *(Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione)*. — Il giudice istruttore, se l'opposizione non è fondata su prova scritta o di pronta soluzione, può concedere, con ordinanza non impugnabile l'esecuzione provvisoria del decreto, qualora non sia già stata concessa a norma dell'art. 642.

Deve in ogni caso concederla, se la parte che l'ha chiesta offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni».

«Art. 649 *(Sospensione dell'esecuzione provvisoria)*. — Il giudice istruttore, su istanza dell'opponente, quando ricorrono gravi motivi, può, con ordinanza non impugnabile, sospendere l'esecuzione provvisoria del decreto concesso a norma dell'art. 642».

«Art. 650 *(Opposizione tardiva)*. — L'intimato può fare opposizione anche dopo scaduto il termine fissato nel decreto se prova di non averne avuta tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore.

In questo casa l'esecutorietà può essere sospesa a norma dell'articolo precedente.

L'opposizione non è più ammessa decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione».

«Art. 651. — Articolo abrogato dall'art. 1, legge 18 ottobre 1977, n. 793, sulla abolizione del deposito per soccombenza nel processo civile».

«Art. 652 *(Conciliazione)*. — Se nel giudizio di opposizione le parti si conciliano, il giudice, con ordinanza non impugnabile, dichiara o conferma l'esecutoriotà del decreto, oppure riduce, con la somma o la quantità a quella stabilita dalle parti. In quest'ultimo caso, rimane ferma la validità degli atti esecutivi compiuti e dell'ipoteca iscritta, fino a concorrenza della somma o quantità ridotta. Della riduzione deve effettuarsi apposita annotazione nei registri immobiliari».

«Art. 653 *(Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione)*. — Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva.

Se l'opposizione è accolta solo in parte il titolo esecutivo è costituito esclusivamente dalla sentenza, ma gli atti di esecuzione già compiuti in base al decreto conservano i loro effetti nei limiti della somma o della quantità ridotta.

Con la sentenza che rigetta totalmente o in parte l'opposizione avverso il decreto ingiuntivo emesso sulla base dei titoli aventi efficacia esecutiva in base alle vigenti disposizioni, il giudice liquida anche le spese e gli onorari del decreto ingiuntivo».

«Art. 654 *(Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione)*. — L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione.

Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo: ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula».

«Art. 655 *(Iscrizione d'ipoteca)*. — I decreti dichiarati esecutivi a norma degli articoli 642, 647 e 648 e quelli rispetto ai quali è rigettata l'opposizione costituiscono titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale».

«Art. 656 *(Impugnazioni)*. — Il decreto d'ingiunzione, divenuto esecutivo a norma dell'art. 647, può impugnarsi per revocazione nei casi indicati nei numeri 1, 2, 5 e 6 dell'art. 395 e con opposizione di terzo nei casi previsti nell'art. 404, secondo comma».

Art. 3-*bis*.

Maggiori entrate

1. Le maggiori entrate derivanti dal presente provvedimento affluiscono in apposita unità previsionale di base dell'entrata del bilancio dello Stato. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

02A06441

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA SALUTE

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Augmentin»

Estratto decreto n. 101 del 18 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: AUGMENTIN anche nelle forme e confezioni:

«457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 35 ml con siringa dosatrice;

«457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 70 ml;

«457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml;

«457 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine alle condizioni e con le specificazioni di seguito indicate.

Titolare A.I.C.: Glaxosmithkline S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Verona, via A. Fleming, 2 - c.a.p. 37100, Italia, codice fiscale n. 00212840235.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: «457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 35 ml con siringa dosatrice - A.I.C. n. 026089110 (in base 10), OSW5NQ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Smithkline Beecham Pharmaceuticals stabilimento sito in Worthing (Regno Unito), Clarendon road (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: 5 ml di sospensione.

Principio attivo: amoxicillina triidrato 459,113 mg; potassio clavulanato 67,868 mg.

Eccipienti: silice colloidale idrata quanto basta a 900 mg; silice colloidale anidra 25 mg; gomma xantano 12,5 mg; aspartame 12,5 mg; acro succinico 0,84 mg; aroma lampone 22,5 mg; aroma arancio 115 mg; aroma arancio 2 11,25 mg; aroma golden syrup 23,75 mg; ipromellosa 79,65 mg;

confezione: «457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 70 ml - A.I.C. n. 026089122 (in base 10), 0SW5P2 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dellart. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Smithkline Beecham Pharmaceuticals stabilimento sito in Worthing (Regno Unito), Clarendon road (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: 5 ml di sospensione.

Principio attivo: amoxicillina triidrato 459,113 mg; potassio clavulanato 67,868 mg.

Eccipienti: silice colloidale idrata quanto basta a 900 mg; silice colloidale anidra 25 mg; gomma xantano 12,5 mg; aspartame 12,5 mg; acido succinico 0,84 mg; aroma lampone 22,5 mg; aroma arancio 1 15 mg; aroma arancio 2 11,25 mg; aroma golden syrup 23,75 mg; ipromellosa 79,65 mg.

Confezione: «457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml - A.I.C. n. 026089134 (in base 10), 0SW5PG (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Smithkline Beecham Pharmaceuticals stabilimento sito in Worthing (Regno Unito), Clarendon road (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: 5 ml di sospensione.

Principio attivo: amoxicillina triidrato 459,113 mg; potassio clavulanato 67,868 mg.

Eccipienti: silice colloidale idrata quanto basta a 900 mg; silice colloidale anidra 25 mg; gomma xantano 12,5 mg; aspartame 12,5 mg; acido succinico 0,84 mg; aroma lampone 22,5 mg; aroma arancio 1 15 mg; aroma arancio 2 11,25 mg; aroma golden syrup 23,75 mg; ipromellosa 79,65 mg.

Confezione: «457 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 026089146 (in base 10), 0SW5PU (in base 32).

Forma farmaceutica: granulato.

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Smithkline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques stabilimento sito in Mayenne (Francia), Z.I. de la Peyenniere (produzione, controlli e confezionamento); Laboratoires Sophartex S.A. stabilimento sito in Vernouillet (Francia), 21, rue du Pressoir (riempimento bustine e confezionamento).

Composizione: 1 bustine da 457 mg.

Principio attivo: amoxicillina triidrato 459,113 mg; potassio clavulanato 67,868 mg.

Eccipienti: silice colloidale idrata quanto basta a 900 mg; silice colloidale anidra 25 mg; gomma xantano 12,5 mg; aspartame 12,5 mg; acido succinico 0,84 mg; aroma lampone 22,5 mg; aroma arancio 1 15 mg; aroma arancio 2 11,25 mg; aroma golden syrup 23,75 mg; ipromellosa 79,65 mg.

Indicazioni terapeutiche: riportate negli allegati al presente decreto.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05766

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Clavulin»

Estratto decreto n. 102 del 18 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CLAVULIN anche nelle forme e confezioni:

«457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 35 ml con siringa dosatrice;

«457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 70 ml;

«457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml;

«457 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine.

Titolare A.I.C.: Fournier Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Segrate - Milano, via Cassanese, 224 - c.a.p. 20090, Italia, codice fiscale n. 09964320155.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

confezione: «457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 35 ml con siringa dosatrice - A.I.C. n. 026138204 (in base 10), 0SXPLW (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Smithkline Beecham Pharmaceuticals stabilimento sito in Worthing (Regno Unito), Clarendon road (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: 100 ml di sospensione ricostituita contengono:

principio attivo: amoxicillina triidrato 459,113 mg; potassio clavulanato 67,868 mg.

Eccipienti: silice colloidale idrata quanto basta a 900 mg; silice colloidale anidra 25 mg; gomma xantano 12,5 mg; aspartame 12,5 mg; acido succinico 0,84 mg; aroma lampone 22,5 mg; aroma arancio 1 15 mg; aroma arancio 2 11,25 mg; aroma golden syrup 23,75 mg; ipromellosa 79,65 mg;

confezione: «457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 70 ml - A.I.C. n. 026138216 (in base 10), 0SXPM8 (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dellart. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Smithkline Beecham Pharmaceuticals stabilimento sito in Worthing (Regno Unito), Clarendon road (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: 100 ml di sospensione ricostituita contengono:

principio attivo: amoxicillina triidrato 459,113 mg; potassio clavulanato 67,868 mg.

Eccipienti: silice colloidale idrata quanto basta a 900 mg; silice colloidale anidra 25 mg; gomma xantano 12,5 mg; aspartame 12,5 mg; acido succinico 0,84 mg; aroma lampone 22,5 mg; aroma arancio 1 15 mg; aroma arancio 2 11,25 mg; aroma golden syrup 23,75 mg; ipromellosa 79,65 mg.

Confezione: «457 mg/5 ml polvere per sospensione orale» flacone 140 ml - A.I.C. n. 026138228 (in base 10), 0SXPMN (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Smithkline Beecham Pharmaceuticals stabilimento sito in Worthing (Regno Unito), Clarendon road (produzione, controlli e confezionamento).

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato 459,113 mg; potassio clavulanato 67,868 mg.

Eccipienti: silice colloidale idrata quanto basta a 900 mg; silice colloidale anidra 25 mg; gomma xantano 12,5 mg; aspartame 12,5 mg; acido succinico 0,84 mg; aroma lampone 22,5 mg; aroma arancio 1 15 mg; aroma arancio 2 11,25 mg; aroma golden syrup 23,75 mg; ipromellosa 79,65 mg.

Confezione: «457 mg polvere per sospensione orale» 12 bustine - A.I.C. n. 026138230 (in base 10), 0SXPMQ (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere per sospensione orale.

Classe: «A».

Prezzo: il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione è coperto da brevetto, di cui alla lettera *a)*, comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale soggetto a prescrizione medica (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Validità prodotto integro: diciotto mesi dalla data di fabbricazione.

Produttore: Smithkline Beecham Laboratoires Pharmaceutiques stabilimento sito in Mayenne (Francia), Z.I. de la Peyenniere (produzione, controlli e confezionamento); Laboratoires Sophartex S.A. stabilimento sito in Vernouillet (Francia), 21, rue du Pressoir (riempimento bustine e confezionamento).

Composizione: ogni bustina contiene:

principio attivo: amoxicillina triidrato 459,114 mg; potassio clavulanato 67,868 mg.

Eccipienti: silice colloidale idrata quanto basta a 900 mg; silice colloidale anidra 25 mg; gomma xantano 12,5 mg; aspartame 12,5 mg; acido succinico 0,84 mg; aroma lampone 22,5 mg; aroma arancio 1 15 mg; aroma arancio 2 11,25 mg; aroma golden syrup 23,75 mg; ipromellosa 79,65 mg.

Indicazioni terapeutiche: «Clavulin» è indicato per la terapia di infezioni sostenute da germi sensibili, quali comunemente si riscontrano nelle:

infezioni delle vie respiratorie ed infezioni otomastoidee;

infezioni delle vie uro-genitali;

infezioni della pelle e dei tessuti molli;

infezioni ginecologiche;

infezioni enteriche e delle vie biliari.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05767

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxime Prc»

Estratto decreto A.I.C. n. 135 del 27 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale CEFOTAXIME PRC, nelle forme e confezioni:

«1/g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» - 1 flacone 1/g + 1 fiala solvente da 4/ml;

«1/g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» - 1 flacone 1/g + 1 fiala solvente da 4/ml;

«2/g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 1 flacone 2/g + 1 fiala solvente da 10/ml.

Titolare A.I.C.: P.R.C. S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, c.a.p. 84083, Italia, codice fiscale n. 03639450653.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

Confezione: «1/g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso» 1 flacone 1/g + 1 fiala solvente da 4/ml.

Classe: «A - Nota 55» - Allegato I Provv. CUF 4 dicembre 2001 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 - A.I.C. n. 035287034 (in base 10), 11NVZU (in base 32).

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Anfarm - Hellas S.A. Pharmaceuticals K. Paleologou & Perikleous 27 - 152 82 Halandri - Atene-Grecia.

Composizione:

un flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 1,048/g (pari a 1/g cefotaxime);

una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua p.p.i. 4/ml.

Confezione: «1/g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone 1/g + 1 fiala solvente da 4/ml - A.I.C. n. 035287046 (in base 10), 11NW06 (in base 32).

Classe: «A - Nota 55» - Allegato I Provv. CUF 4 dicembre 2001 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Anfarm - Hellas S.A. Pharmaceuticals K. Paleologou & Penikleous 27 - 152 82 Halandri - Atene-Grecia.

Composizione:

un flacone contiene:

Principio attivo: cefotaxime sodico 1,048/g (pari a 1/g cefotaxime);

una fiala solvente contiene:

eccipienti: lidocaina cloridrato 40/mg: acqua p.p.i. quanto basta a 4/ml.

Confezione: «2/g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» - 1 flacone 2/g + 1 fiala solvente da 10/ml - A.I.C. n. 035287059 (in base 10), 11NW0M (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H», il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: Polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e controllore finale: Anfarm - Hellas S.A. Pharmaceuticals K. Paleologou & Perikleous 27 - 152 82 Halandri - Atene-Grecia.

Composizione:

un flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 2,096/g (pari a 2/g cefotaxime);

eccipiente: acqua p.p.i. 10/ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05771

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxime N & P»

Estratto decreto A.I.C. n. 148 del 27 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFOTAXIME N & P, nelle forme e confezioni: «1/g polvere e solvente per soluzione iniettabile uso intramuscolare» - 1 flacone 1/g + 1 fiala solvente da 4/ml.

Titolare A.I.C.: N & P S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, c.a.p. 84083, Italia, codice fiscale n. 03639470651.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «1/g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» - 1 flacone 1/g + 1 fiala solvente da 4 m/l - A.I.C. n. 035289040 (in base 10), 11NXYJ (in base 32).

Classe: «A - Nota 55» - Allegato I Provv. CUF 4 dicembre 2001 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Anfarm - Hellas S.A. Pharmaceuticals K. Paleologou & Perikleous 27 - 152 82 Halandri - Atene-Grecia.

Composizione:

un flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico g 1,048 (pari a cefotaxima 1/g);

eccipienti: lidocaina cloridrato 40/mg; acqua p.p.i.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi Gram-negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05772

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefotaxime Maxfarma»

Estratto decreto A.I.C. n. 149 del 27 marzo 2002

È autorizzata l'immissione in commercio del medicinale: CEFOTAXIME MAXFARMA nelle forme e confezioni:

«1/g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso», 1 flacone 1/g + 1 fiala solvente da 4/ml;

«1/g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flacone 1/g + 1 fiala solvente da 4/ml;

«2/g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso», 1 flacone 2/g + 1 fiala solvente da 10/ml.

Titolare A.I.C.: Max Farma S.r.l., con sede legale e domicilio fiscale in Castel San Giorgio - Salerno, via Conforti, 42, Italia, codice fiscale n. 01393930019.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge n. 537/1993:

Confezione: «1/g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso», 1 flacone 1/g + 1 fiala solvente da 4/ml - A.I.C. n. 035286032 (in base 10), 11NV0J (in base 32).

Classe: «A - Nota 55» Allegato I Provv. CUF del 4 dicembre 2001 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare o endovenoso.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e produttore finale: Anfarm-Hellas S.A. Pharmaceuticals K. Paleologou & Perikleous 27 - 152 82 Halandri - Atene-Grecia.

Composizione:

un flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 (pari a 1/g cefotaxime);

una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua p.p.i. 4/ml.

Confezione: «1/g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare», 1 flacone 1/g + 1 fiala solvente da 4/ml - A.I.C. n. 035286044 (in base 10), 11NVOW (in base 32).

Classe: «A - Nota 55» Allegato I Provv. CUF del 4 dicembre 2001 il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore e produttore finale: Anfarm-Hellas SA. Pharmaceuticals K. Paleologou & Perikleous 27 - 152 82 Halandri - Atene-Grecia.

Composizione:

un flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 1,048 (pari a 1/g cefotaxime);

una fiala solvente contiene:

ecciptenti: lidocaina cloridrato 40/mg: acqua p.p.i. quanto basta a 4/ml.

Confezione: «2/g polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone 2/g + 1 fiala solvente da 10/ml - A.I.C. n. 035286057 (in base 10), 11NV19 (in base 32).

Classe: «A per uso ospedaliero H» il prezzo sarà determinato ai sensi dell'art. 70, comma 4 della legge 23 dicembre 1998, no 448, ed in considerazione della dichiarazione della società titolare dell'A.I.C. attestante che il medicinale in questione non è coperto da alcun brevetto, di cui al comma 5, art. 29 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Forma farmaceutica: polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso.

Validità prodotto integro: ventiquattro mesi dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini della fornitura: «medicinale utilizzabile esclusivamente in ambiente ospedaliero e in cliniche e case di cura» (art. 9, decreto legislativo n. 539/1992);

Produttore e controllore finale: Anfarm-Hellas SA. Pharmaceuticats K. Paleologou & Perikleous 27 - 152 82 Halandri - Atene-Grecia.

Composizione:

un flacone contiene:

principio attivo: cefotaxime sodico 2,096/g (pari a 2/g cefotaxime);

una fiala solvente contiene:

eccipiente: acqua p.p.i. 10/ml.

Indicazioni terapeutiche: di uso elettivo e specifico in infezioni batteriche gravi di accertata o presunta origine da germi- negativi «difficili» o da flora mista con presenza di Gram-negativi resistenti ai più comuni antibiotici.

In dette infezioni il prodotto trova indicazione, in particolare, nei pazienti defedati e/o immunodepressi.

È indicato inoltre nella profilassi delle infezioni chirurgiche.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05770

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Agrippal S1»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 689 del 16 aprile 2002

Specialità medicinale: AGRIPPAL S1.

Titolare A.I.C.: Chiron S.p.a., via Fiorentina, 1 - Siena.

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

10 siringhe pre-rimepite 0,5/ml con ago (25/g) - A.I.C. n. 026405326/M (in base 10), 0T5UGG (in base 32);

10 siringhe pre-rimepite 0,5/ml con ago (25/g 5/8;) - A.I.C. n. 026405338/M (in base 10) 0T5UGU (in base 32);

1 siringa pre-rimepita 0,5/ml con ago (25/g) - A.I.C. n. 026405340/M (in base 10) 0T5UGW (in base 32);

1 siringa pre-rimepite 0,5/ml con ago (25/g 5/8) - A.I.C. n. 026405353/M (in base 10) 0T5UH9 (in base 32).

Forma farmaceutica: sospensione iniettabile in siringa pre-riempita.

Composizione: ogni dose di 0,5/ml contiene:

principi attivi: antigeni di superficie (emagglutinina e neuraminidasi) del virus dell'influenza, coltivati in uova embrionale di pollo ed inattivati con formaldeide, dei ceppi:

A/New Caledonia/20/99 (H1N1) (ceppo equivalente: A/New Caledonia/20/99 IVR-116) - 15 microgrammi di emagglutinina;

A/Moscow/10/99 (H3N2) (ceppo equivalente: A/Panama/2007/99 Resvir - 17 15 microgrammi di emagglutinina;

B/Sichuan/379/99 (ceppo equivalente: B/Guangdong/120/2000) - 15 microgrammi di emagglutinina.

Eccipienti: sodio etil-mercurio-tiosalicilato (conservante); sodio cloruro, potassio cloruro, potassio fosfato monobasico, sodio fosfato bibasico, magnesio cloruro, calcio cloruro e acqua per preparazioni iniettabili.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993 del decreto ministeriale del 5 luglio 1996: classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: da vendersi dietro presentazione di ricetta medica.

Produzione e controllo: Chiron S.p.a. Sovicille - Località Bellaria-Rosia.

Indicazioni terapeutiche: profilassi dell'influenza, specialmente nei soggetti che corrono maggiore rischio di complicazioni associate.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05774

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zinco Hermes»

Estratto decreto A.I.C./UAC n. 689 del 21 marzo 2002

Specialità medicinale: ZINCO HERMES.

Titolare A.I.C.: Hermes Arzneimittel GmbH Georg Kalb Str. 5-8-8209 Grohesselohe - Monaco (Germania).

Confezioni autorizzate numeri di A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

20 compresse effervescenti in tubo PPE da 25/mg - A.I.C. n. 035545019/M (in base 10), 11WRXV (in base 32);

(2x20) compresse effervescenti in tubo PPE da 25/mg - A.I.C. n. 035545021/M (in base 10), 11WRXX (in base 32);

(3x20) compresse effervescenti in tubo PPE da 25/mg - A.I.C. n. 035545033/M (in base 10), 11WRY9 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse effervescenti.

Composizione: 1 compressa effervescente contiene:

principio attivo: zinco 25/mg (come zinco solfato monoidrato 69/mg);

eccipienti: acido citrico, sodio bicarbonato, sodio carbonato, aroma limone, sodio ciclamato, sodio citrato, saccarina sodica.

Classificazione ai sensi della legge n. 537/1993, classe «C».

Classificazione ai fini della fornitura: medicinale di automedicazione.

Produzione confezionamento e controllo: Hermes Arzneimittel GmbH Hans Urmiller Ring 52 - 82515 Wolfratshausen (Germania).

Rilascio dei lotti: Hermes Arzneimittel GmbH Georg-Kalb-Str. 5-8 - 82049 Groβhesselohe Monaco (Germania).

Indicazioni terapeutiche: trattamento di stati di deficienza di zinco che non possono essere corretti con una dieta.

Decorrenza di efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05775

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Dinabac»

Estratto decreto MCR n. 100 del 18 marzo 2002

All'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «DINABAC», rilasciata alla società Eli Lilly Italia S.p.a., con sede legale in Sesto Fiorentino - Firenze, Via Gramsci n. 731/733, codice fiscale n. 00426150488, è apportato la seguente modifica:

Confezione: in sostituzione della confezione:

«250 mg compresse rivestite» 8 compresse - A.I.C. n. 028421016;

è autorizzata la confezione:

«250 mg compresse rivestite» 12 compresse.

Confezioni autorizzate, numeri A.I.C. e classificazione ai sensi dell'art. 8, comma 10 della legge n. 537/1993:

Confezione: «250 mg compresse rivestite» 12 compresse A.I.C. n. 028421028 (in base 10), 0V3BX4 (in base 32).

Classe: «C».

Forma farmaceutica: compresse rivestite.

Validità prodotto integro: due anni dalla data di fabbricazione.

Classificazione ai fini dello fornitura: «medicinale soggetto a prescrizione medica» (art. 4, decreto legislativo n. 539/1992).

Produttore: Eli Lilly Italia S.p.a. - via Gramsci, 731 - Sesto Fiorentino (Firenze) oppure: Lilly Espana S.A. - Av.da de la Industria, 30 - Alcobendas, Madrid, Spagna.

Composizione: ogni compressa rivestita contiene:

principio attivo: diritromicina mg 250;

eccipienti: magnesio carbonato, cellulosa microcristallina, sodio amido glicolato, idrossipropilcellulosa, sodio carbossimetilcel-

lulosa, magnesio stearato, metilidrossipropilcellulosa, polietilen glicole, propilen glicole, alcool benzilico, acido metacrilico copolimero, miscela colorante bianca, trietile citrato (nelle quantità indicate nella documentazione di tecnica farmaceutica acquisita agli atti).

Indicazioni terapeutiche: la diritromicina è indicata per il trattamento delle seguenti infezioni causate da germi sensibili: faringiti e tonsilliti, bronchiti acute e riacutizzazioni di bronchiti croniche, polmoniti, infezioni della cute e dei tessuti molli, infezioni odontostomatologiche.

Decorrenza dell'efficacia del decreto: dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

I lotti già prodotti, contraddistinti dal numero di A.I.C. n. 028421016, in precedenza attribuito, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

02A05768

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Farmorubicina»

Estratto provvedimento A.I.C. n. 142 del 21 marzo 2002

Medicinale: FARMORUBICINA.

Titolare A.I.C.: società Pharmacia Italia p.a. con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via Robert Koch n. 12, codice fiscale 03004600965.

Variazione A.I.C.: estensione delle indicazioni terapeutiche, aggiunta via di somministrazione.

L'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale «farmorubicina», nelle forme e confezioni:

soluzione pronta 10 mg/5 ml;

1 flacone soluzione pronta 50 mg/25 ml;

è modificata come di seguito specificato:

Si autorizza l'estensione delle indicazioni terapeutiche anche al: «Trattamento dei carcinomi superficiali della vescica (a cellule transizionali, carcinoma *in situ*) e nella profilassi delle recidive dopo intervento di resezione uretrale.».

Con la conseguente aggiunta della seguente via di somministrazione: «Uso endovescicale».

È, inoltre, autorizzata la modifica della denominazione della confezione, già registrata, di seguito indicate:

soluzione pronta 10 mg/5 ml - A.IC. n. 025197068;

1 flacone soluzione pronta 50 mg/25 ml - A.I.C. n. 025197070;

a:

«10 mg/5 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» 1 flacone da 5 ml - A.I.C. n. 025197068;

«50 mg/25 ml soluzione per infusione endovenosa ed endovescicale» 1 flacone da 25 ml - A.I.C. n. 025197070.

I lotti già prodotti possano essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza indicata in etichetta.

Il presente provvedimento ha effetto dalla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05769

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Methotrexate Knoll».

Estratto decreto n. 171 dell'11 aprile 2002

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio del sotto elencato medicinale fino ad ora registrato a nome della società Knoll AG, con sede in, Ludwigshafen A/Rhein, Germania.

Medicinale: METHOTREXATE KNOLL.

Confezione: 5 fiale 50 mg/5 ml (sospesa) - A.I.C. n. 028747018.

È ora trasferita alla società: GNR S.p.a., con sede in via Europa, 35, Muggiò (Milano), con codice fiscale n. 00795170158.

Con variazione della denominazione in: Methotrexate Gnr.

I lotti del medicinale, prodotti a nome del vecchio titolare, non possono più essere dispensati al pubblico a partire dal centottantunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto ha effetto dal giorno della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

02A05773

Manuali di corretta prassi igienica previsti dal decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 155 e dalla circolare n. 1 del 26 gennaio 1998.

Per l'opportuna divulgazione si comunica che il «Manuale di corretta prassi igienica sul confezionamento di funghi essicati» presentato dall'AIIPA - Corso di Porta Nuova, n. 34 - 20121 Milano, fax 02/654822, è stato valutato conforme dal Ministero della salute con il supporto dell'Istituto superiore di sanità ed inviato alla Commissione europea.

02A05287

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Decadenza dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende, rilasciata alla società «Fidcorev S.r.l.», in Correggio.

Con decreto direttoriale 15 aprile 2002, emanato dal Ministero delle attività produttive, l'autorizzazione all'esercizio dell'attività fiduciaria e di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 ed al regio decreto 22 aprile 1940, n. 531, rilasciata con decreto interministeriale 18 maggio 1992 alla società «Fidcorev S.r.l.», con sede legale in Correggio (Reggio Emilia), numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Reggio Emilia e C.F. 0131194940355, è dichiarata decaduta a seguito di variazione dell'oggetto sociale.

02A05285

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Domanda di registrazione della denominazione «Aktinidio Pierias» ai sensi dell'art. 5 del Regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari.

Si comunica che è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee - serie C - n. 76 del 27 marzo 2002, la domanda di registrazione quale indicazione geografica protetta (I.G.P.), presentata dall'Unione delle cooperative agricole di Pieria, ai sensi dell'art. 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, per il prodotto ortofrutticolo - classe 1.6 denominato «Aktinidio Pierias».

Copia della predetta domanda contenente la descrizione del disciplinare di produzione è disponibile presso il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e di servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - *ex* Divisione VI Qualità, via XX Settembre n. 20 - Roma, per gli operatori interessati, i quali potranno prenderne visione, trarne copia e formulare eventuali osservazioni dell'adempimento previsto all'art. 7, paragrafo 2 del predetto regolamento comunitario.

02A05286

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI CHIETI

Cancellazione di un'impresa dal registro degli assegnatari dei marchi d'identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 26 del regolamento sulla disciplina dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, n. 1496, si rende noto che l'impresa Rabottini Camillo, esercente l'attività di orafo con sede in Chieti, già assegnataria del marchio d'identificazione dei metalli preziosi «24 CH», avendo cessato l'attività, è stata cancellata dal registro degli assegnatari di cui all'art. 14 del decreto legislativo n. 251/1999 tenuto dalla Camera di commercio di Chieti.

Tutti i punzoni in dotazione all'impresa sono stati riconsegnati alla Camera di commercio I.A.A. di Chieti e da questa, riconosciuti autentici, deformati.

02A05283

CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI LUCCA

Reintegro nelle funzioni di Conservatore del registro delle imprese

Avendo avuto termine la sostituzione temporanea, la dott.ssa Alessandra Bruni riassume la carica di Conservatore del Registro delle imprese.

02A05284

REGIONE PUGLIA

Approvazione della variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente, area di proprietà del sig. Rizzo Francesco - foglio 197, particella n. 278.

«La giunta della regione Puglia con atto n. 299 del 19 marzo 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. Rizzo Francesco, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di consiglio comunale n. 246 del 28 dicembre 2000».

02A05278

Approvazione della variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente, area di proprietà dei signori Faggiano Francesco, Faggiano Mario e Capone Evelina - foglio 229, particelle n. 8 - 131 - 133 - 144 e 145.

«La giunta della regione Puglia con atto n. 301 del 19 marzo 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Faggiano Francesco, Faggiano Mario e Capone Evelina, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 362 del 19 febbraio 1998».

02A05279

Approvazione della variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente, area di proprietà dei signori Pascali Luigi e Carlino Marianna, foglio 250, particella n. 147.

«La giunta della regione Puglia con atto n. 300 del 19 marzo 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà dei signori Pascali Luigi e Carlino Marianna, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 179 del 9 gennaio 1998».

02A05280

Approvazione della variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente, area di proprietà del sig. Raho Salvatore, foglio 226, particelle n. 780 - 781.

«La giunta della regione Puglia con atto n. 303 del 19 marzo 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. Raho Salvatore, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 142 del 22 dicembre 1997».

02A05281

Approvazione della variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente, area di proprietà del sig. Raho Salvatore, foglio 226, particelle n. 491 - 496.

«La giunta della regione Puglia con atto n. 302 del 19 marzo 2002, ha approvato la variante al P.R.G. per conferma di tipizzazione di P.R.G. vigente sull'area di proprietà del sig. Raho Salvatore, in conseguenza di atti stragiudiziali per decadenza dei vincoli urbanistici, adottata con delibera di C.S. n. 141 del 22 dicembre 1997».

02A05282

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651115/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 2 0 5 1 8 *

€ 0,77